

DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2012
277/2012/S/EFR

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA EDISON D.G. S.P.A. E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO CON LA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 28 LUGLIO 2011, VIS 81/11

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 5 luglio 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. 93/11);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e annullamento dei titoli di efficienza energetica" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2008, EEN 35/08, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2009 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007”, come successivamente modificata e integrata dalla deliberazione EEN 2/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, EEN 25/09, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10 (di seguito: deliberazione EEN 25/09);
- l’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 6 ottobre 2011, ARG/com 136/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 136/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 81/11 (di seguito: deliberazione VIS 81/11);
- la deliberazione dell’Autorità 12 aprile 2012, 137/2012/S/efr (di seguito: deliberazione 137/2012/S/efr).

FATTO

1. Con la deliberazione VIS 81/11, l’Autorità ha avviato, nei confronti della società Edison D.G. (Distribuzione Gas) S.p.A. (di seguito: Edison), un procedimento per accertare la violazione dell’art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. In particolare la società, alla data del 31 maggio 2011, non ha conseguito la quota minima (pari al 60%) dell’obiettivo specifico di efficienza energetica con riferimento all’anno d’obbligo 2010, avendo trasmesso all’Autorità, 3.626 (su un totale di 18.124) titoli di efficienza energetica, pari a circa il 20% del proprio obiettivo specifico, relativo al medesimo anno.
2. In data 10 novembre 2011 (prot. Autorità 29260), Edison ha presentato, ai sensi dell’articolo 45, del d.lgs. 93/11 e della deliberazione ARG/com 136/11, una proposta di impegni, relativamente alle contestazione di cui alla deliberazione VIS 81/11.
3. Con nota 20 dicembre 2011 (prot. Autorità 33312), il responsabile del procedimento ha inviato, alla società, una richiesta di chiarimenti e precisazioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione ARG/com 136/11, alla quale la società ha risposto con note 31 gennaio 2012 (prot. Autorità 2837) e 4 aprile 2012 (prot. Autorità 10517).
4. Con deliberazione 137/2012/S/efr, l’Autorità ha dichiarato ammissibile, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della deliberazione ARG/com 136/11, la proposta di impegni presentata da Edison e ne ha disposto la pubblicazione sul proprio sito internet.
5. La società, con la nota 10 novembre 2011 (prot. Autorità 29260), così come integrata dalla nota 31 gennaio 2012 (prot. Autorità 2837) e dalla nota 4 aprile 2012 (prot. Autorità 10517), ha proposto i seguenti impegni:

Impegno n. 1

Annullamento, entro il 31 maggio 2012, del 100% dei titoli di efficienza energetica relativi all'anno d'obbligo 2010, come stabiliti dalla deliberazione EEN 25/09, oltre ad almeno il 60% dei titoli relativi all'anno d'obbligo 2011.

Impegno n. 2

Progettazione, finanziamento e realizzazione, anche attraverso fornitori esterni, di interventi strutturali di efficienza energetica all'interno di uno o più istituti scolastici pubblici, dislocati su tutto il territorio nazionale, di proprietà dei Comuni e delle relative Province. Gli istituti verranno scelti tra quelli che a parità di costi permettono incrementi di efficienza energetica maggiori. Saranno inoltre valutati positivamente quegli interventi che potranno garantire una buona visibilità ed efficacia educativa rispetto al tema dell'efficienza energetica. Gli interventi, oggetto della proposta di impegni, verranno realizzati nel biennio 2012-2013, tenendo conto soprattutto delle esigenze didattiche degli istituti scolastici coinvolti. A seguito della fase di *check up* energetico degli edifici, che comporterà anche la raccolta dati sui consumi energetici delle scuole, seguirà una fase di progettazione degli interventi con individuazione delle aziende a cui verranno affidati i lavori. La società ha, infine, dichiarato che eventuali incentivi ottenuti dal potenziale riconoscimento dei certificati bianchi connessi all'intervento, nonché eventuali differenze che dovessero risultare tra la cifra stanziata ed il reale importo del progetto, saranno compensati con il versamento ad uno specifico conto individuato dall'Autorità.

6. A seguito della pubblicazione, sul sito internet dell'Autorità del 17 aprile 2012, è pervenuta, con nota 11 maggio 2012 (prot. Autorità 14467), una osservazione da parte di una associazione di categoria, con la quale veniva richiesto di esplicitare gli importi messi a disposizione da Edison per l'effettuazione di interventi strutturali di efficienza energetica oggetto degli impegni, al fine di rendere visibile, a tutti gli operatori del mercato, l'ammontare della sanzione applicata a fronte dell'inadempienza.
7. A seguito della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità delle osservazioni di cui al precedente alinea, Edison non ha inviato ulteriori osservazioni.

VALUTAZIONE GIURIDICA

8. Con riferimento all'osservazione di cui al precedente punto 6, pervenuta da parte di una associazione di categoria, occorre rilevare che la scelta di non pubblicare gli importi previsti nella proposta di impegni per la realizzazione degli stessi è giustificata dalla necessità di evitare condotte opportunistiche da parte degli operatori. Inoltre, è opportuno evidenziare che la finalità dell'istituto degli impegni è quella di tutelare – ancor meglio della “semplice” sanzione – gli interessi lesi, garantendo loro una più ampia realizzazione, anche all'interno dei procedimenti sanzionatori. Per tale ragioni, nell'ambito della valutazione degli impegni proposti, ciò che deve essere valutato è se gli stessi siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate.
9. L'impegno n. 1, relativo all'obbligo di acquistare, entro il 31 maggio 2012, il 100% dei titoli di efficienza energetica relativi all'anno d'obbligo 2010, come

stabilito dalla deliberazione EEN 25/09 e succ. mod., oltre ad almeno il 60% dei titoli relativi all'anno d'obbligo 2011, è stato regolarmente attuato. Con nota 23 maggio 2012 (prot. Autorità 15627) Edison ha, infatti, trasmesso 14.498 TEE ai fini della compensazione del proprio obiettivo relativo all'anno d'obbligo 2010 e 12.023 TEE ai fini del conseguimento della quota minima (pari al 60%) dell'obiettivo specifico di efficienza energetica con riferimento all'anno d'obbligo 2011. Tale condotta è in linea con l'articolo 2, comma 3, lettera d) della deliberazione ARG/com 136/11 il quale richiede, quale presupposto necessario ma non esaustivo, che la proposta preveda l'adempimento dell'obbligo violato.

10. L'impegno n. 2, relativo alla progettazione, finanziamento e realizzazione di interventi strutturali di efficienza energetica all'interno di uno o più istituti scolastici pubblici, dislocati su tutto il territorio nazionale una volta attuato, può ritenersi potenzialmente utile al più efficace perseguimento del bene giuridico tutelato dalla norma violata, ovvero il risparmio energetico e la tutela dell'ambiente. Le misure proposte dalla società, infatti, anche se non impattano direttamente sul mercato dei titoli di efficienza energetica, presentano profili di interesse in quanto finanziano l'effettiva realizzazione di progetti di efficienza energetica fino ad allora oggetto di semplice studio e divulgazione da parte della medesima società. Risulta, altresì, apprezzabile la funzione sociale del progetto proposto, in quanto potenzialmente integrato con lo svolgimento di un percorso educativo già pianificato e finalizzato all'effettivo miglioramento della vivibilità e sostenibilità degli ambienti scolastici.
11. L'Autorità ritiene che gli impegni presentati da Edison in data 10 novembre 2011 (prot. Autorità 29260), così come integrati dalle note 31 gennaio 2012 (prot. Autorità 2837) e 4 aprile 2012 (prot. Autorità 10517), che fanno parte integrante del presente provvedimento, siano utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate nel procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 81/11 e, pertanto, dispone l'obbligatorietà dei suddetti impegni nei confronti di Edison.
12. In ragione dell'esigenza di evitare che la società ottenga benefici indiretti d'immagine, la realizzazione degli impegni, di cui al punto 5, dovrà avvenire senza ritorni pubblicitari per la società stessa.
13. Per le supposte ragioni, l'Autorità ritiene che si possa chiudere il procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione VIS 81/11 nei confronti di Edison, ai sensi dell'art. 45, comma 3 del d.lgs. 93/11

DELIBERA

1. di approvare e rendere obbligatori, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 4, comma 3, della deliberazione ARG/com 136/11, nei confronti di Edison D.G. (Distribuzione Gas) S.p.A., gli impegni dalla stessa proposti in data 10 novembre 2011 (prot. Autorità 29260), così come integrati dalla nota 31 gennaio 2012 (prot. Autorità 2837) e 4 aprile 2012 (prot. Autorità 10517)

- (*Allegato A*), con riferimento al procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 28 luglio 2011, VIS 81/11;
2. di prevedere che l'attuazione degli impegni, di cui al punto 5 della motivazione, avvenga senza ritorni pubblicitari per Edison D.G. (Distribuzione Gas) S.p.A.;
 3. di chiudere il procedimento sanzionatorio, avviato nei confronti di Edison D.G. (Distribuzione Gas) S.p.A.. con deliberazione 28 luglio 2011, VIS 81/11, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs. 93/11 e dell'articolo 4, comma 3 della deliberazione ARG/com 136/11;
 4. di ordinare ad Edison D.G. (Distribuzione Gas) S.p.A. di trasmettere all'Autorità prova documentale
 - della conclusione della fase di progettazione degli impegni, entro il 15 aprile 2013;
 - della completa attuazione degli impegni, entro il 15 aprile 2014.
 5. ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del d.lgs 93/11 e dell'articolo 5, della deliberazione ARG/com 136/11, il procedimento sanzionatorio potrà essere riavviato qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il presente provvedimento si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti. All'esito di tale procedimento, l'Autorità potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
 6. il presente atto è comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Edison D.G. S.p.A., Via Pelosa 20, 35030 Selvazzano Dentro (PD) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni